

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI <b>PALERMO SEZ.STAC DI CA</b>	REGIONALE LTANISSETI	SEZIONE	21
riur	ita con l'intervento dei Signori			
	GENNARO	IGNAZIO	Presidente	,

Relatore RAFFAELE ALBINO **PALERMO** Giudice GIUSEPPE PETRANTONI 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3937/2013 depositato il 21/05/2013

- avverso la sentenza n. 1268/2012 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale **ENNA** 

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ENNA contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE ENNA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:

CANTARO FABIO

C/O STUDIO AVV. CASCINO LUIGI

VIALE DELLA REGIONE 97 93100 CALTANISSETTA

proposto dagli apppellanti:

difeso da: CATANIA ROSITA VIA PALMIRO TOGLIATTI 6 94018 TROINA EN

difeso da: MANGIAMELI MARCO C/O STUDIO ROSITA CATANIA VIA PALMIRO TOGLIATTI 6 94018 TROINA EN

terzi chiamati in causa:

pag 1 (continua)

REG.GENERALE N° 3937/2013 **UDIENZA DEL** 23/05/2016 ore 15:00 PRONUNCIATA IL: 23/05/2016 DEPOSITATA IN

SEGRETERIA IL 23/01/2017

II Segretario





La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, con sentenza emessa il 10.12.2012, ha rigettato il ricorso del signor , già socio con quota del 66% della , società questa posta in liquidazione e cancellata in data 12.3.2010 dal registro delle imprese, avverso la cartella di pagamento n.29420110006221292/001 notificatogli dalla Agente per la riscossione della Provincia di Enna, per IVA ed accessori per l'anno di imposta 2006, in relazione a precedente avviso di accertamento emesso nei confronti della detta società.

I primi Giudici, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti documentalmente provati e non contestati, hanno ritenuto legittimo l'atto di riscossione impugnato dal Vitale, sebbene riferibili ad attività posta in essere dalla società Organizer srl, della quale il ricorrente è stato ritenuto coobbligato, in virtù della sua quota di partecipazione societaria prevalente del 66% ravvisando nella sua condotta l'abuso di diritto, al fine di eludere il pagamento del peso tributario accertato nei confronti della società.

La Commissione adita ha, altresì, dichiarato la carenza di legittimazione passiva della

Con atto del 23.4.2013 il signor ha appellato la suddetta sentenza e ne chiede la riforma perché illegittima e nulla, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.

## Eccepisce:

Nullità della sentenza per violazione degli artt.24 e 111 della Costituzione e degli artt.183 e 112 c.p.c.;

Errata e falsa applicazione dell'abuso di diritto;

Omessa o inesistente motivazione:

Violazione o errata interpretazione dell'art.2495 c.c.;

- Violazione dell'art.36 DPR 602/73;
- Legittimazione passiva della

Ha contro dedotto l'Agenzia delle Entrate di Enna, con atto del 25.6.2013, con il quale chiede il rigetto dell'appello perché infondato con conferma della sentenza impugnata.

Ha pure contro dedotto la che chiede la conferma della sentenza de quo con la sua carenza di legittimazione passiva.

All'udienza del 23.5.2016 il processo viene posto in decisione.

La Commissione Regionale ritiene l'appello infondato.

Appaiono incontestate ed incontestabili, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- Il signor era socio della con una quota del 66%, e quindi con poteri decisionali prevalenti rispetto alla compagine sociale.
  - Che la era stata sottoposta a verifica della Guardia di Finanza in relazione a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Comunità Europea, e conseguentemente l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei suoi confronti diversi avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1999, 2000, 2001 e 2002, regolarmente impugnati dalla detta società e tutti confermati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna;

Che a seguito di ulteriore verifica del 29.9.2009 della Guardia di Finanza, per l'anno di imposta 2006, la società in data 14.10.2009 era stata posta in liquidazione, ed in data 12.3.2010, previa approvazione del bilancio in data 5.11.2009, era stata cancellata dal registro delle imprese.

- Che dai modelli unici presentati, così come rilevati dai primi Giudici, la
  Organizer srl aveva approvato bilanci
  - 1. del 2007 con un attivo di €.2.016.687,00;
  - 2. al 2008 con un attivo di €.446.299,00;
  - 3. al 13.10.2009 con un attivo di €.99.651,00 e
  - 4. al 5.11,2009 con un attivo di €.577,00



Appare indubbio che tutti i suddetti fatti posti in essere dalla società siano da ritenersi eccedenti la sua ordinaria amministrazione e, quindi, realizzati attraverso la condotta e volontà del suo socio di maggioranza, signor

titolare di una quota del 66% della base sociale.

Appare, alla Commissione Regionale, altrettanto indubbio, dai suddetti fatti, che la società sia stata cancellata, con una preventiva e progressiva estrapolazione del suo attivo societario, e nonostante la pendenza di numerosi processi tributari, già peraltro decisi sfavorevolmente in primo grado, al fine di eludere le suo obbligazioni tributarie.

Ciò posto, questa Commissione Regionale condivide la sentenza appellata, le cui motivazioni devono intendersi qui riportate, per aver i primi Giudici ravvisato nelle suddette riportate circostanze, seppur poste in essere in formale conformità di norme giuridiche, l'abuso di diritto imputabile all'odierno appellante, quale socio di maggioranza prevalente della

Senza, in tal modo, violare il diritto di difesa del contribuente, né tampoco il "giusto processo", né tantomeno l'art.112 c.p.c., rilievi mossi dall'appellante con gli altri motivi di impugnazione.

all'accertamento della sussistenza della pretesa fiscale fatta valere, e contestata dal contribuente, secondo gli elementi di fatto e le considerazioni di diritto formulate nell'atto impositivo impugnato ...... e l'indagine del Giudice Tributario può rivolgersi a differenti temi, rispetto all'iniziale assunto formulato dall'Amministrazione Finanziaria, all'esito delle deduzioni ed allegazioni della difesa del contribuente ......" (Cass. Sez.Un. 23.12.2008 n.30055).

Quindi, è legittima la sentenza impugnata, così come il ravvisato abuso di diritto, ex art.37 bis del DPR n.600/73, introdotto dall'art.7 Digs. 8.10.1997 n.358, la cui nuova disciplina ex Digs.5.8.2015 n.128, ha codificato, in attuazione della legge delega 11.3.2014 n.23, il neonato art.10 bis della

L.27.7.2000, n.112 e riordinato le sentenze dei Giudici di legittimità, intervenute in passato sul punto.

Abuso di diritto che deve essere inteso, quale condotta di aggiramento della norma, che seppur formalmente appare rispettata, è il risultato di un disegno o progetto posto in essere dal contribuente, attraverso una pluralità di atti, tra loro collegati, al fine di realizzare il programma abusivo, con un vantaggio fiscale indebito.

In tutte le superiori circostanze di fatto, come sopra riportate, collegate tra loro, anche da evidente e ravvicinata progressione temporale, rispetto a processi tributari già definiti sfavorevolmente in primo grado, è da ravvisare, a parere di questa Commissione Regionale, il progetto elusivo dell'odierno appellante, quale socio di maggioranza prevalente della di sottrarre la società ai suoi obblighi tributari, per beneficiare di vantaggi fiscali che, seppur formalmente legittimi, appaiono dirette ad aggirare la ratio legis, senza alcuna ragione imprenditoriale.

La soccombenza impone la condanna alle spese di giudizio come da dispositivo.

Si)dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater

## P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €.2.000,00

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater

DPR n.115/02

Caltanissetta, 23.5.2016

Il Relatore

Il Presidente